

MOZIONE

Dotazione di taser per le pattuglie della Polizia cantonale

del 19 febbraio 2018

Con la presente mozione chiediamo al Consiglio di Stato di dotare di taser le pattuglie della Polizia cantonale operative sul territorio, come avviene in altri Cantoni. Attualmente il taser è fornito solo a poliziotti di gruppi scelti della Polizia cantonale ticinese.

Secondo la Commissione tecnica delle polizie svizzere nel 2015 il taser è stato utilizzato da poliziotti 29 volte (in 6 casi si sono limitati a puntare l'arma senza azionarla): in 10 casi per autodifesa e in 19 casi per espletare atti dell'autorità. L'uso della pistola è avvenuto 15 volte (fonte ATS, 21 gennaio 16).

A livello federale, l'utilizzo di dispositivi inabilitanti è ammesso soltanto dall'entrata in vigore della legislazione in materia di coercizione (Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione, LCoe), ossia dal 1° gennaio 2009. Il rapporto del Consiglio federale "Valutazione dei dispositivi inabilitanti" del 2011, in risposta al postulato di Dick Marty n. 08.3142 "Taser: analisi delle conseguenze", indica che *«l'articolo 15 lettera d) LCoe menziona i dispositivi inabilitanti nella lista delle armi autorizzate. Come per le armi da fuoco, le condizioni d'impiego dei dispositivi inabilitanti sono fissate in maniera restrittiva. I dispositivi inabilitanti e le armi da fuoco possono essere impiegati contro persone che hanno commesso o sono seriamente sospettate di aver commesso un reato grave (art. 11 cpv. 1 OCoe). I dispositivi inabilitanti sono ammessi anche per impedire un reato grave (art. 11 cpv. 2 OCoe). Per reato grave si intende una seria messa in pericolo della vita, dell'integrità fisica, della libertà, dell'integrità sessuale o della sicurezza pubblica (art. 11 cpv. 3 OCoe). L'articolo 11 capoverso 4 prevede, infine, che l'impiego di armi da fuoco e di dispositivi inabilitanti è escluso in caso di rinvii per via aerea. Va inoltre precisato che, secondo l'articolo 11 capoverso 4 LCoe, l'uso di armi deve sempre essere oggetto di un rapporto all'autorità competente. L'esame e l'acquisto dei mezzi coercitivi sono disciplinati dall'articolo 13 OCoe, secondo cui l'autorità competente a livello federale tiene conto delle raccomandazioni della CTPS e può anche delegarle i propri compiti oppure rinviare alle raccomandazioni da essa emanate (art. 13 cpv. 2 OCoe). Il Corpo delle guardie di confine, sottoposto alla legislazione federale sulle dogane e alla legislazione in materia di coercizione di polizia, ha emanato una direttiva interna che disciplina l'impiego di dispositivi inabilitanti. [...] Va infine rammentato che il principio della proporzionalità costituisce un elemento centrale della legislazione sul ricorso alla coercizione ed è menzionato esplicitamente nei principi generali della legge (art. 9 LCoe)».*

Motivazione della mozione

Alcuni mesi fa a Brissago una pattuglia della Gendarmeria cantonale è stata chiamata per fermare un'aggressione in un'abitazione: l'agente ha colpito mortalmente con la pistola l'aggressore. Se l'agente avesse potuto utilizzare un taser, si sarebbe evitata probabilmente l'uccisione della persona e si sarebbero evitate anche le conseguenze negative sull'agente.

Pure le violenze del 14 gennaio 2018 all'interno della pista della Valascia interrogano sui mezzi coercitivi a disposizione degli agenti della Polizia cantonale impiegati nel mantenimento dell'ordine, che non hanno potuto controllare e fermare i teppisti giunti in divisa paramilitare allo stadio, al solo scopo di esercitare violenza e creare il caos in un evento dove assistevano persone pacifiche e famiglie con bambini.

Raoul Ghisletta
Corti - Ducry